

NOVITA' 2026: IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

Tempo di lettura: 9 minuti

Destinatari: imprenditori e lavoratori autonomi

Segnaliamo alcune delle novità principali per il 2026, per lo più contenute nella legge di bilancio 2026 (Legge 199/2025).

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI DIVIDENDI

Dal 2026 le **società di capitali** potranno continuare a tassare il 5% e le **società di persone** e le **imprese individuali** il 40%/49,72%/58,14% dei dividendi conseguiti, a condizione che la partecipazione detenuta:

- sia **almeno pari al 5%** in termini di partecipazione al capitale;
- ovvero, in alternativa, la stessa abbia un **valore fiscale almeno pari a 500.000 euro**.

Se i requisiti di partecipazione minima non dovessero essere rispettati, i dividendi saranno integralmente imponibili.

Il nuovo requisito si applica alle **distribuzioni deliberate a partire dal 01.01.2026**.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PEX

Dal 2026 le **società di capitali** potranno continuare a tassare il 5% e le **società di persone** e le **imprese individuali** il 40%/49,72%/58,14% delle plusvalenze conseguite dalla cessione di partecipazioni, a condizione che la partecipazione detenuta:

- sia **almeno pari al 5%** in termini di partecipazione al capitale;
- ovvero, in alternativa, abbia un **valore fiscale almeno pari a 500.000 euro**.

Se i requisiti di partecipazione minima non dovessero essere rispettati, le plusvalenze saranno integralmente imponibili.

Il nuovo requisito legato all'entità della partecipazione si applica alle cessioni di **partecipazioni acquisite a partire dal 01.01.2026**.

Permangono gli ulteriori requisiti per la participation exemption ed ovvero: periodo di possesso della partecipazione, prima iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria ed esercizio, da parte della partecipata, di imprese commerciali.

FRAZIONAMENTO DELLE PLUSVALENZE

Dal 2026 le **plusvalenze** derivanti dalla **cessione di beni strumentali**, patrimoniali e partecipazioni (diverse da quelle esenti ex art. 87 del TUIR) saranno **tassate per l'intero** ammontare **nell'esercizio in cui sono state "realizzate"** e viene quindi meno la facoltà di rateizzazione in 5 periodi d'imposta (per i beni posseduti da più di 3 anni).

Rimane invece invariata la possibilità di **frazionare** in un massimo di **5 periodi d'imposta** le plusvalenze realizzate **da cessione di azienda**.

TFR A FONDO TESORERIA INPS

La legge di bilancio 2026 amplia la categoria di imprese che saranno tenute a **destinare al Fondo Tesoreria INPS il TFR aziendale** nel caso in cui i dipendenti non lo abbiano devoluto alla previdenza complementare. Viene previsto che:

- per il **biennio 2026-2027** (già dal TFR maturato a partire dal 01.01.2026) l'obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria INPS si estenda ai datori di lavoro che hanno già raggiunto o superato la **soglia dei 60 dipendenti medi nel corso dell'anno solare 2025** (o in anni precedenti);
- per gli anni **dal 2028 al 2031** tale soglia scenda a **50 dipendenti medi** ed a partire **dal 2032 a 40 dipendenti medi**.

Nella disciplina previgente, per i datori di lavoro in attività 31.12.2006, il limite dimensionale di 50 unità veniva calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori nel 2006 mentre, per gli altri datori di lavoro, veniva presa a riferimento la media dei lavoratori nell'anno solare di inizio attività. L'attuale modifica può quindi interessare una significativa platea di aziende.

TFR A PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Dal 01.07.2026 il TFR dei **neoassunti del settore privato di prima occupazione** sarà conferito a **previdenza complementare salvo** che i diretti interessati non esprimano una scelta diversa nei 60 giorni successivi all'assunzione ed ovvero:

- a) il conferimento a una forma di previdenza complementare liberamente scelta;
- b) il mantenimento del TFR in azienda.

L'eventuale adesione alla previdenza complementare avverrà secondo il seguente ordine.

- verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi (anche territoriali o aziendali) e, in caso di pluralità di Fondi, alla forma a cui abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale;
- in assenza degli accordi o di contratti collettivi, al Fondo Cometa (destinazione residuale).

Nel caso i cui il lavoratore non sia di prima occupazione e sia già iscritto ad un Fondo pensione, entro 60 giorni dalla data di assunzione, dovrà indicare a quale forma pensionistica versare il TFR maturando.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN S.S.

Vengono riaperti **al 30.09.2026** i termini per l'effettuazione delle seguenti operazioni:

- **assegnazione e cessione agevolata ai soci** di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
- **trasformazione in società semplice** di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

I benefici fiscali sono:

- l'imposizione **sostitutiva dell'8% sulle plusvalenze** realizzate sui beni assegnati/ceduti o derivanti dalla trasformazione;
- l'imposizione sostitutiva del **13% sulle riserve in sospensione d'imposta** annullate a seguito delle operazioni agevolate;
- la possibilità di applicare agli immobili (ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva) il valore catastale invece del valore normale;



- il **dimezzamento dell'aliquota dell'imposta di registro** eventualmente dovuta ed il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

Le società interessate saranno tenute a **versare le imposte sostitutive** dovute per il 60% entro il **30.9.2026** e per il rimanente 40% entro il **30.11.2026**.

ESTROMISSIONE IMMOBILE DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE

Vengono riaperti **al 31.05.2026** i termini per l'estromissione agevolata degli immobili strumentali detenuti dall'imprenditore individuale.

I benefici fiscali sono:

- l'imposizione **sostitutiva dell'8% sulle plusvalenze** realizzate;
- la possibilità di applicare agli immobili (ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva) il valore catastale invece del valore normale.

Gli interessati saranno tenuti a **versare l'imposta sostitutiva** dovuta per il 60% entro il **30.11.2026** e per il rimanente 40% entro il **30.06.2027**.

AFFRANCAMENTO RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA

Viene riproposto **l'affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione** in regime di sospensione di imposta. Potranno essere affrancate, in tutto o in parte, tutte le riserve in sospensione di imposta esistenti al 31.12.2024 e per l'importo che residua al 31.12.2025, indipendentemente dalla legge da cui derivano, mediante il pagamento di **un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'IRAP con aliquota del **10%**. L'imposta dovrà essere versata in 4 rate di pari importo **a partire dal 30/06/2026**.

RIFINANZIAMENTO LEGGE SABATINI

Viene rifinanziato il contributo statale in conto interessi sugli investimenti effettuati dalle PMI (la c.d. Nuova Sabatini).

DEROGA PER LA VALUTAZIONE TITOLI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE

Anche per il **2026**, in deroga agli ordinari criteri di valutazione in bilancio, i soggetti che adottano i principi contabili nazionali potranno **evitare la svalutazione dei titoli dell'attivo circolante in base al valore di** realizzazione desumibile dall'andamento del **mercato**, fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole. A fronte di ciò, è previsto l'obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione.

BLOCCO DEI PAGAMENTI DA PARTE DELLE P.A.

Gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare **pagamenti di importo superiore a 5.000 euro**, devono verificare presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione se il **creditore risulta moroso** e, in caso affermativo, devono sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l'Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.

Dal 2026, per i pagamenti che le Pubbliche amministrazioni dovranno effettuare a favore dei **professionisti**, il **blocco dei pagamenti si sarà attivato per qualsiasi ruolo**, indipendentemente dall'importo.



UTILIZZO DATI FATTURE PER PIGNORAMENTO

Ai fini delle procedure esecutive presso terzi, verranno **messe a disposizione** dell'Agente della Riscossione i dati delle **fatture elettroniche**.

BUONI PASTO ELETTRONICI

Viene incrementata **da 8 a 10 euro la soglia di esenzione** dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici. Resta invece a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei.

CAUSA DI ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETTARIO

Anche per il 2026 il **limite dei redditi di lavoro dipendente** ed assimilato percepibili viene confermato ad **euro 35.000**. Ai fini dell'accesso o della permanenza nel regime forfettario nel 2026, occorrerà quindi appurare che i redditi di lavoro dipendente, pensione o assimilati percepiti nel 2025 siano stati inferiori a 35.000 euro.

CREDITO D'IMPOSTA 4.0 PER SETTORE AGRICOLO

Viene introdotto un credito d'imposta del **40% per le imprese del settore della produzione primaria** di prodotti agricoli e del settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano **investimenti in beni** materiali e immateriali **strumentali 4.0 dal 01.01.2026 al 28.09.2028** fino a un milione di euro.

CREDITO D'IMPOSTA PER DESIGN

Viene prorogato nel 2026 il **credito d'imposta del 10% per attività di design e ideazione estetica**. Il credito spetta nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro di spese ammissibili ed è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.

RIDUZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO

Per il **2026 e 2027** viene **ridotta dal 5% al 1%** l'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro.

IMPOSTA SOSTITUTIVA SUGLI INCREMENTI CONTRATTUALI

Per il solo **2026** viene introdotta l'imposta sostitutiva (facoltativa) del **5%** sugli incrementi retributivi accordati ai lavoratori dipendenti del settore privato con **redditi fino a 33.0000 euro** e derivanti dai rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 01.01.2024 ed il 31.12.2026.

IMPOSTA SOSTITUTIVA TRATTAMENTO ACCESSORIO NEL PRIVATO

Per il solo 2026 viene introdotta l'imposta sostitutiva (facoltativa) del **15%** sul **trattamento accessorio** (es. maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi/di riposo, indennità di turno etc) dei dipendenti del settore privato con redditi fino a 40.0000 euro. I compensi possono essere assoggettati a imposta sostitutiva fino a 1.500 euro annui.

IMPOSTA SOSTITUTIVA TRATTAMENTO ACCESSORIO NEL PUBBLICO

Per il solo 2026 viene introdotta l'imposta sostitutiva (facoltativa) del **15%** sul **trattamento accessorio** dei dipendenti del settore pubblico con redditi fino a 50.0000 euro.



I compensi possono essere assoggettati a imposta sostitutiva fino a 800 euro annui.

IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLO STRAORDINARIO DEGLI INFERMIERI

Per il 2026 l'imposta sostitutiva del **5%** sugli straordinari degli infermieri dipendenti delle aziende sanitarie e degli enti del SSN viene **estesa** anche ai dipendenti delle **RSA** e delle altre strutture sanitarie private accreditate.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE SETTORE HORECA

Per i **primi 9 mesi del 2026** viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti (con redditi fino a 40.000 euro) degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo un trattamento integrativo speciale pari al **15% delle retribuzioni lorde** corrisposte in relazione al lavoro notturno e a quello straordinario effettuati nei giorni festivi.

RITENUTA SU TRANSAZIONI COMMERCIALI TRA IMPRESE

A partire dal 2028 sarà introdotta una **nuova ritenuta dello 0,5% (1% dal 2029)** a titolo di acconto delle imposte sui redditi, da applicare a tutti i corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e da cessioni di beni effettuate nell'esercizio di impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, a fronte di **tutte le fatture concernenti transazioni B2B**.

La ritenuta non si applicherà alle prestazioni effettuate dai soggetti che al momento di ricevere il pagamento:

- risultano aver aderito al concordato preventivo biennale;
- si trovano in regime di adempimento collaborativo.

Dovranno seguire appositi provvedimenti attuativi.

5

DICHIARAZIONE IVA OMESSA

Dal 2026 viene introdotta una apposita **liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa** tramite la quale saranno liquidate e richieste le imposte dovute sulla base dei dati emergenti:

- dalla fatturazione elettronica (fatture emesse e ricevute);
- dai corrispettivi telematici trasmessi;
- dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (c.d. "LIPE").

A tal fine si considereranno **omesse** anche le **dichiarazioni presentate ma prive dei quadri** dichiarativi necessari **per la liquidazione dell'imposta** (i quadri VE e VF).

L'esito della liquidazione sarà reso noto al contribuente mediante una comunicazione bonaria in cui saranno presenti, oltre alla richiesta di imposta e interessi, anche la sanzione da omessa dichiarazione pari al 120% dell'imposta dovuta. Se gli importi saranno **pagati entro i 60 giorni** dal ricevimento della comunicazione, la **sanzione sarà ridotta al 40%**. Non è prevista la possibilità di dilazionare le somme né di effettuare i pagamenti tramite compensazione.

TAX FREE SHOPPING

Con riferimento alla disciplina di **non imponibilità IVA per gli acquisti** di beni effettuati in Italia, **da parte di "privati consumatori"** residenti al di **fuori dall'Unione europea**, è prevista:

- la definizione di modalità semplificate di **rimborso dell'IVA**, previa emanazione di



apposito provvedimento attuativo;

- l'estensione, da quattro a **sei mesi**, del **termine** previsto per la **restituzione** al cedente **della fattura** vistata in Dogana.

CONTRIBUTO SUI PACCHI EXTRA-UE DI MODICO VALORE

Viene istituito un **contributo di 2 euro** sulle **spedizioni** di beni provenienti **da Paesi non appartenenti all'Unione europea** e di valore **fino a 150 euro**. Sarà riscosso dagli Uffici delle Dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

COMUNICAZIONE PER USO CONTANTI CON TURISTI ESTERI

Viene elevato da 1.000 a **5.000 euro** il limite di importo oltre il quale i commercianti al minuto, i soggetti assimilati e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i pagamenti ricevuti in contanti, per le operazioni legate al turismo, da parte di soggetti con residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano.

INCENTIVO ASSUNZIONE DI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO

Per il 2026 viene prevista l'introduzione di un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (escluso INAIL), per un periodo massimo di 24 mesi, a favore dell'**assunzione di personale a tempo indeterminato**.

INCENTIVO ASSUNZIONE DI LAVORATRICI MADRI

Viene introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che assumono **donne madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni** e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI

Dal 2026 viene introdotto un particolare sistema di incentivazione per i datori di lavoro che trasformano il contratto di lavoro da full a part time (orizzontale o verticale) o rimodulano la percentuale di lavoro (in caso di contratto a tempo parziale) con una riduzione dell'orario di almeno il 40%, in favore delle lavoratrici o dei lavoratori con almeno tre figli conviventi e fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo. In tali situazioni sarà riconosciuto **l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali** a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.

ENASARCO: ALIQUOTE E MASSIMALI

Per il **2026** restano confermate le aliquote Enasarco:

- aliquota previdenziale al **17,00%** (di cui metà - cioè 8,50% - a carico agente);
- l'aliquota assistenziale dovuta dai preponenti che si avvalgono di "agenti - società di capitali" al 4%.

Al momento i valori dei massimali sono: €30.057 per gli agenti plurimandatari e €45.085 per gli agenti monomandatari. I minimali sono: €507 per gli agenti plurimandatari e €1.011 per gli agenti monomandatari.



Consigliamo di monitorare il sito della Fondazione Enasarco per verificare l'applicazione di eventuali aggiornamenti ISTAT.

INPS: ALIQUOTE

L'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla **gestione separata** Inps è al momento pari al **26,07%** (resta invariata al 24% quella per gli iscritti ad altra gestione e pensionati).

Al momento l'aliquota per i collaboratori coordinati e continuativi e per le altre figure iscritte esclusivamente alla Gestione separata, non titolari di partita Iva (es. **amministratori**) è pari al **35,03%**.

Al momento le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione degli **artigiani e dei commercianti** sono pari, rispettivamente, al **24,00%** (25,00% superato lo scaglione di € 55.448) ed al **24,48%** (25,48% superato lo scaglione di € 55.448).

Lo Studio resta a vostra disposizione per ogni chiarimento.

Viotto Battiston & Partners